

COMUNE DI LAZZATE

Provincia di Monza e Brianza



REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 13 del 07.05.2012

INDICE

Art. 1 - Oggetto _____	3
Art. 2 - Detrazione per abitazione principale e pertinenze (D.L. n. 201 del 2011 art. 13, comma 10)	3
Art. 2 bis – Altre aliquote	3
Art. 3 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili _____	3
Art. 4 - Periodicità _____	4
Art. 5 - Versamenti _____	4
Art. 6 - Versamenti effettuati da un contitolare _____	4
Art. 7 - Versamenti minimi _____	4
Art. 8 – Responsabile del Tributo _____	4
Art. 9 - Entrata in vigore del regolamento _____	5

REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 -Detrazione per abitazione principale e pertinenze (D.L. n. 201 del 2011 art. 13, comma 10)

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, l'importo indicato dal comma 10 art. 13 del D.L. n.201/2011 o l'importo deliberato con atto dal Consiglio Comunale, rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
2. Nel caso in cui i soggetti passivi del tributo siano ex coniugi in presenza di provvedimento di separazione, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e siano rispettate le condizioni indicate dal comma 10 art. 13 D.L. n.201/2011 (art. 6, comma 3-bis del D.Lgs. 504/1992), la detrazione spetta sia al coniuge assegnatario della casa coniugale che al coniuge non assegnatario (**ad entrambi**) in proporzione alla quota di possesso.

Art. 2 bis – Altre aliquote

1. Agli immobili che rientrano nelle categorie catastali C1 (negozi e botteghe) di superficie complessiva non superiore a mq 100, utilizzati direttamente dai soggetti passivi dell'imposta municipale propria, il consiglio comunale con propria deliberazione potrà applicare una aliquota agevolata
2. Agli immobili che rientrano nella categoria catastale C3 adibiti a laboratori per arti e mestieri di superficie complessiva non superiore a mq. 200 utilizzati direttamente dai soggetti passivi dell'imposta municipale propria , il consiglio comunale con propria deliberazione potrà applicare una aliquota agevolata.
3. Ai fini dei commi 1 e 2 del presente articolo per immobili utilizzati direttamente , si intendono immobili non locati in cui l'attività commerciale o artigianale viene condotta direttamente dal soggetto passivo dell'imposta municipale propria.

Art. 3 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992.
2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale determina periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune.

Art. 4 - Periodicità

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione.

Art. 5 - Versamenti

1. L'imposta municipale propria in autotassazione viene corrisposta con le modalità previste dalla normativa statale.
2. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 6 - Versamenti effettuati da un contitolare

1. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente eseguiti anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore; cioè sia comunicato l'immobile a cui i versamenti si riferiscono e siano precisati i nominativi e l'importo dovuto dai singoli contitolari.
2. Si considerano altresì regolarmente eseguiti i versamenti effettuati a nome del proprietario defunto, fino al 31 dicembre dell'anno di decesso, purchè l'imposta sia stata regolarmente calcolata: gli eredi devono rideterminare la base imponibile ed applicare le aliquote e detrazioni spettanti per il periodo intercorrente tra la data del decesso e il 31/12. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.

Art. 7 - Versamenti minimi

1. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Art. 8 - Responsabile del Tributo

1. Con deliberazione della giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto

funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

Art. 9 - Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012.